



CITTA' DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 167 del 13/10/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO EX ART. 11 DELLA LEGGE 241/1990 TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA, IL COMUNE DI MONTICHIARI, LA SOCIETÀ SYSTEMA AMBIENTE S.P.A., LA SOCIETÀ SOLE IMMOMEC S.P.A. E LA SOCIETÀ MAZZA S.R.L..

L'anno **duemilaventidue**, addì **tredecim** del mese di **Ottobre** alle ore **12:40**, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Marco Togni la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Firma Presenze</u>
TOGNI MARCO	Sindaco	si
FRANZONI ANGELA	Vice Sindaco	si
LANFRANCHI GUIDO	Assessore	si
BONOMETTI GRAZIANO	Assessore	si
PADOVANI BARBARA	Assessore	si

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO EX ART. 11 DELLA LEGGE 241/1990 TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA, IL COMUNE DI MONTICHIARI, LA SOCIETÀ SYSTEMA AMBIENTE S.P.A., LA SOCIETÀ SOLE IMMOMECC S.P.A. E LA SOCIETÀ MAZZA S.R.L..

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- la DGR 17 marzo 2021 n.IX/4423 di “approvazione degli indirizzi tecnico-amministrativi per la gestione di “discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa in attuazione dell’art. 17- ter, comma 4 della l.r. n. 26/2003”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 2 aprile 2020 avente ad oggetto “Attività di assistenza legale e supporto in preparazione di uno dei procedimenti di cui all’art. 17, comma 1, lettera d) – punto 1, p.to 1.1- del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il procedimento arbitrale avviato dalla società Systema Ambiente s.p.a.. Individuazione del legale”;
- la determinazione 236 del 17 aprile 2020 di incarico avente ad oggetto “Affidamento di incarico professionale per assistenza legale e supporto in preparazione di uno dei procedimenti di cui all’art. 17, comma 1, lettera d) – punto 1, p.to 1.1- del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il procedimento arbitrale avviato dalla società Systema Ambiente s.p.a.. Assunzione di impegno di spesa”;
- la Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i. finalizzato alla definizione degli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di monitoraggio della discarica ante-norma ubicata a Montichiari nel sito denominato “Bicelli”, prot. 44010 del 3 novembre 2021;
- la Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i. finalizzato alla definizione degli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di monitoraggio della discarica ante-norma ubicata a Montichiari nel sito denominato “Accini”, prot. 47723 del 29 novembre 2021;
- la Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i. finalizzato alla definizione degli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di monitoraggio della discarica ante-norma ubicata a Montichiari nel sito denominato “Baratti”, prot. 47734 del 29 novembre 2021;

VISTA la bozza di accordo redatto ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990, pervenuta al prot. 43395 del 12 ottobre 2022, in esito al sopra richiamato incarico professionale da parte del legale incaricato;

CONSIDERATO che tale accordo si configura come accordo endoprocedimentale, non sostitutivo del provvedimento finale, che interviene come modulo consensuale al contempo sia entro gli avviati procedimenti comunali, relativi ai tre siti dianzi menzionati, sia entro il procedimento di formazione del nuovo Piano Cave della Provincia di Brescia;

RICHIAMATA la determinazione n. 618 del 13 ottobre 2022 con cui la Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Montichiari valuta tale accordo conforme ai principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa;

RITENUTO di condividere la suddetta determinazione sia nell'inquadramento tecnico-normativo, sia nelle valutazioni di opportunità offerte dalla sottoscrizione di tale accordo, così qui sinteticamente richiamate:

- la necessità di interventi di bonifica veri e propri sui tre siti è oggi messa in forse dai risultati più recenti circa lo stato della falda in prossimità dei tre siti in questione che, salvo maggiori approfondimenti, sembrano legittimare l'ipotesi che nel corso del tempo i siti siano divenuti inoffensivi sotto il profilo del rischio di inquinamento delle acque sotterranee;
- la nuova prospettiva, sopravvenuta all'avvio del contenzioso arbitrale, offerta dalla DGR 17 marzo 2021 n.IX/4423 circa la competenza sul procedimento -posta ora in capo all'Amministrazione Comunale- e circa le azioni prioritariamente indicate per le discariche cd. "ante norma", fra le quali non sono più annoverate le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza permanente, che in precedenza erano normativamente prescritte;
- Il conseguente indebolimento della possibile portata pratica degli esiti della procedura arbitrale pendente fra il Comune e Systema Ambiente s.p.a.i, i quali non potrebbero stabilire e decidere il merito del tipo di interventi da eseguirsi sui tre siti, ma solo il coinvolgimento o meno della ditta Systema Ambiente nella esecuzione (o negli oneri di esecuzione) di detti interventi;
- l'obiettivo l'incertezza in merito alla perdurante sussistenza, in capo alla Società Systema s.p.a., di obbligazioni nei confronti del Comune che abbiano ad oggetto le prestazioni di messa in sicurezza e bonifica dei tre siti, tenuto conto del fatto che i relativi progetti di esecuzione non sono stati approvati, o comunque oggi non sono efficaci, con conseguente attuale indeterminazione dei costi di esecuzione;
- la prevedibile maturazione di ingenti costi arbitrali, proporzionati su un valore di lite stimato negli atti di causa in circa 110 milioni di Euro, ed il pericolo concreto che gli stessi potrebbero essere, in caso di soccombenza, interamente o parzialmente posti a carico del Comune di Montichiari (le spese di arbitrato, comprensive dei compensi di arbitri e difensori potrebbero ragionevolmente superare i 500.000 euro);
- la risoluzione, mediante rinuncia transattiva e reciproche concessioni fra le parti, delle molteplici controversie giudiziarie che si intrecciano fra i vari sottoscrittori e la cui prosecuzione comporterebbe l'esborso di ingenti risorse economiche, senza peraltro garantire il perseguimento di risultati concreti in termini di buona amministrazione e di tutela degli interessi ambientali coinvolti;

DATO ATTO che la sottoscrizione dell'accordo:

- comporta la corresponsione, da parte di Systema Ambiente a favore del Comune di Montichiari, della somma di Euro 700.000,00 (settecentomila/00), destinata a copertura delle spese di monitoraggio ambientale dei tre siti richiamati nell'accordo sostenute sino ad oggi e direttamente dal Comune, e, per la parte rimanente, a consentire l'effettuazione delle azioni che risulteranno individuate come opportune e legittime, in esito ai procedimenti attivati dall'Ufficio comunale e richiamati in premessa;
- mette il Comune di Montichiari non solo al riparo dal pericolo di dover soccombere nell'arbitrato anche sotto il profilo delle spese, ma in condizioni -al contrario- di reperire immediatamente risorse economiche funzionali all'attivazione concreta di studi, rilievi e indagini opportuni per l'effettivo monitoraggio delle condizioni ambientali dei tre siti;
- consente di risolvere bonariamente la controversia pendente innanzi al TAR Lombardia - Sez. Brescia- fra il Comune e la Provincia di Brescia, riguardante la legittimità della V.I.A. del progetto produttivo dell'Ambito Estrattivo g45, entro il quale è ubicata la discarica "Ex Bicelli", senza tuttavia perdere le garanzie di una rigorosa attenzione e cautela per l'esecuzione di un progetto estrattivo che eviti ogni rischio di interferenza pregiudizievole con il corpo rifiuti della citata discarica;
- consente di meglio coordinare l'avviato procedimento di competenza comunale, riferito al sito "Ex Bicelli", con il procedimento diretto all'approvazione del nuovo Piano Cave della

Provincia di Brescia, tutt'ora in via di svolgimento, assicurando esiti procedurali fra loro il più possibile coerenti;

CONSIDERATO che la definizione della controversia tramite la sottoscrizione dell'accordo transattivo appare quindi conforme ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa;

RITENUTO di condividere che:

- le considerazioni appena esposte, ispirate ai principi di prudenza amministrativa, giustificano la conclusione, mediante reciproche concessioni, di un accordo transattivo incluso entro un più ampio accordo endoprocedimentale;
- attraverso l'accordo si persegue l'obiettivo del buon andamento dell'azione amministrativa, agevolando il coordinamento di diversi procedimenti, provinciale e comunali, i cui esiti provvedimenti avranno ricadute sui medesimi ambiti territoriali e saranno resi più coerenti in forza delle clausole dell'accordo;
- l'accordo, secondo lo spirito della legge sul procedimento amministrativo, agevola la partecipazione delle parti private interessate, favorendo l'emersione procedimentale dei molteplici interessi coinvolti, in vista del miglior perseguimento dell'interesse pubblico e della deflazione del contenzioso tra parti pubbliche e parti private;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta in esame ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta in esame ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla legittimità del provvedimento reso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 7 comma 7 lettera d) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi esplicitati nelle premesse, l'accordo ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990 fra Provincia di Brescia, Comune di Montichiari, Systema Ambiente S.p.A., Sole Immomec S.p.A., Mazza S.r.l. allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il documento allegato risulta già sottoscritto digitalmente e in modalità asincrona dai tre soggetti privati coinvolti;
3. Di demandare al dirigente del dipartimento del Territorio la sottoscrizione dell'accordo in discussione ad avvenuta eseguibilità della presente deliberazione;
4. Di accertare l'entrata di euro 700.000,00 su capitolo di entrata da determinarsi entro il termine di versamento previsto dall'accordo;
5. Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Marco Togni
(documento firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Russo
(documento firmato digitalmente)